



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001111 P-4.22.25

del 06/02/2019



22271841

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dei seguiti dati sulla *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)– COM(2018) 380.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la nota con la quale il Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali comunica i seguiti dati all'atto d'indirizzo che la 11^a Commissione del Senato della Repubblica ha adottato in data 18 dicembre 2018, sulla seguente iniziativa:

- *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)– COM(2018) 380.*

Il Funzionario delegato
Roberto Biasini (*)

(*) Firma su delega del Capo Dipartimento, Cons. Diana Agosti

**Seguiti agli Atti di Indirizzo parlamentari
ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Atto di Indirizzo dell'11^a Commissione del Senato della Repubblica nr. 11 approvato in data 18/12/2018

Oggetto dell'atto: *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla Globalizzazione*

- **Codice della proposta:** COM(2018) 380
- **Codice interistituzionale:** 2018/0202 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- **Amministrazioni interessate:** Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo economico
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale

Coerenza della posizione italiana rispetto alla Risoluzione (art. 7 - legge 234)

Premessa:

La Commissione esprime una valutazione favorevole per i profili di merito, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad adoperarsi in sede di negoziato nelle sedi europee affinché:

- A. in relazione all'articolo 9, sarebbe opportuno valutare con attenzione l'elenco di informazioni che la domanda di accesso al finanziamento deve recare, la fine di evitare che lo Stato membro sia messo in condizione di indicare dati la cui determinazione risulti oggettivamente inutile, difficile o addirittura impossibile;**

La posizione è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 non prevede più che lo SM indichi nella domanda di accesso al finanziamento una stima del tasso di occupazione atteso a fine intervento.

- B. in relazione all'articolo 19, appare opportuno evitare modifiche in corso degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, che creano le incertezze sulle attività da svolgere e sui relativi costi da sostenere;**

La posizione è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 (terminata 31.12.2018) ha semplificato molto l'elenco di indicatori previsti nell'allegato 1 a cui l'articolo 19 rimanda. Permane peraltro ancora la richiesta di indicare il livello di istruzione dei beneficiari, indicatore richiesto già nella presente programmazione.

- C. in relazione all'articolo 20, sarebbe opportuno valutare con attenzione l'elenco di dati da indicare nella relazione finale sull'attuazione del contributo, in particolare per quei dati oggettivamente difficili da reperire o che necessitano di tempi lunghi di raccolta;**

La posizione è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 ha semplificato l'elenco delle informazioni che lo SM è tenuto a fornire nella relazione finale. In particolare, è stato eliminato il paragrafo d) che prevedeva la realizzazione di un'indagine qualitativa da svolgersi presso i beneficiari dell'intervento e sono stati, come già detto, semplificati gli indicatori indicati in allegato, a cui l'articolo 20 rimanda. (v. paragrafo B).

- in relazione all'articolo 23, si suggerisce di valutare con attenzione la possibilità di prevedere un termine di preavviso più ampio, anche in considerazione della necessità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti substatali dotati di autonomia;**

La posizione è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 porta il termine di preavviso da 1 a 12 giorni lavorativi.

- D. in relazione all'articolo 25, si suggerisce di valutare con attenzione le norme di delega, al fine di non prevedere l'esercizio *sine die* del potere di adottare atti delegati e di consentire che la delega avvenga con precise indicazioni su oggetto e portata dell'intervento, nel rispetto delle norme del TFUE che vietano esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo.**

La posizione è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 (non contiene modifiche su questo punto.

La Presidenza austriaca ha infatti presentato una proposta (WK 13491/2018 INIT) che, abolendo gli articoli 19, 23 e 25 e modificando il 22, escludeva la possibilità per la CE di ricorrere ad Atti delegati. Ma ha anche precisato che tale proposta aveva un valore meramente esplorativo, tanto da non includerla nel testo finale del Testo di compromesso.

La Presidenza austriaca ha ritenuto, in particolare, che la decisione definitiva su questo punto debba essere collegata alla definizione del periodo di validità del Regolamento in questione (post 2020 o 2021-2027), cioè allo scioglimento del nodo relativo al suo inserimento o meno nel Quadro finanziario pluriennale, osservando che gli atti delegati potrebbero rivelarsi meno necessari se si accettasse una durata limitata del Regolamento.